

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sez. III sezione civile, così composta:

dott.ssa Maria Casaregola	Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo	cons.
dott.ssa Regina Marina Elefante	cons. est.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.09.2023;

Ritenuto di dover procedere a conferimento di incarico peritale

NOMINA

Il dott. **(omissis)** , albo CTU

Ritenuto di dover fissare udienza ai sensi dell'art. 191 c.p.c., perché il CTU presti giuramento e, esaminata la documentazione in atti, risponda ai seguenti quesiti:

1. Dica il CTU se la clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta nei contratti di corrente ordinario n° **(omissis)** e conto corrente anticipi su fatture n° **(omissis)** rispetti i requisiti di cui alla delibera CICR 09.02.2000, tenendo presente che *la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass 4321/2022).*
2. Nel caso in cui riscontri il mancato rispetto delle previsioni della delibera CICR, effettui il ricalcolo dei conti applicando la capitalizzazione semplice.
3. Nel caso in cui riscontri il rispetto delle previsioni della delibera CICR verifichi se, come sostengono gli appellanti, il rapporto tra i due conti

nasconda un fenomeno anatocistico, provvedendo, in caso positivo, ad effettuare un ricalcolo che elimini tale effetto.

Rilevato che ai sensi dell'art. 193 II comma c.p.c. "In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'art. 195 terzo comma";

Dispone

che il c.t.u., nel termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, presti il giuramento "di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità", mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale, richiamando questa ordinanza della corte ed indicando il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali;

che il ctu, nel termine di 90 giorni decorrente dalla data di inizio delle operazioni peritali, provveda a trasmettere la bozza della relazione alle parti costituite, che, nei successivi gg. 15, potranno far pervenire eventuali loro osservazioni al ctu, a seguito delle quali, nei successivi gg. 15, il c.t.u. depositerà nel fascicolo d'ufficio la relazione definitiva;

che le parti hanno la facoltà di nominare propri cc.tt.pp. entro la medesima data di inizio delle operazioni, assegnando all'ausiliare euro 500,00 di anticipo, che pone a carico delle parti in solido.

Fissa

L'udienza del 09.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.

Napoli, lì 06/02/2024

Il Presidente

dott.ssa Maria Casaregola